



# STATUTO

## Art.1 – Costituzione e sede

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli art. 36 e segg. del Codice civile, una associazione operante che assume la denominazione AREA3

“Associazione per la Ricerca e l’Educazione nell’Arte, Archeologia e Architettura” “Association for Research and Education in Art, Archeology and Architecture”, di seguito denominata “associazione”.

L’associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale.

L’associazione ha la sede legale in Italia, in Priverno (LT), via Mazzini 3 04015.

L’associazione ha come sedi operative in Italia, in Torino (TO), via Napione 29/1, 10124.

Tale Associazione si qualifica come “organismo di ricerca” ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea n. 2006/C 323/01).

## Art.2 – Durata

La durata della associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

## Art.3 – Finalità ed Attività

L’associazione è un soggetto che opera senza scopo di lucro ed ha come obiettivo quello di promuovere la diffusione dell’immagine e della cultura classica e scientifica italiana attraverso l’organizzazione e la coordinazione di attività di ricerca, di sviluppo sperimentale, di trasferimento tecnologico anche sulla base di contributi, convenzioni, contratti sia con enti pubblici che in collaborazione con soggetti privati ed imprese, ed ha come ambiti di azione principali i settori dell’educazione, dell’ambiente, dei beni culturali e del turismo.

Nel contesto di cui sopra, l’associazione provvederà a: stimolare, sviluppare ed organizzare iniziative didattiche di formazione. Favorire e diffondere la conoscenza tramite lo scambio di documentazione ed informazioni. Promuovere la collaborazione e l’interscambio con la comunità scientifica nazionale ed internazionale, con particolare riferimento agli Stati Uniti d’America.

Promuovere, coordinare e stimolare iniziative di ricerca e trasferimento tecnologico anche con la partecipazione diretta o indiretta dell’Associazione.

Partecipare a programmi di ricerca anche su incarico dei Fondatori, dei Comuni, delle Regioni, del Governo italiano, di Istituzioni dell’Unione Europea e di Organizzazioni ed Enti Nazionali ed Internazionali.

Organizzare ed eseguire analisi, indagini diagnostiche, rilievi, modelli 3d e ricerche oltre a promuovere la realizzazione di studi, sperimentazioni ed iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare nei settori di interesse dell’associazione.

Promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro sia in Italia che all’estero con particolare interesse alla creazione di piccole imprese ed imprese artigiane cui trasmettere i risultati delle ricerche e delle innovazioni tecnologiche sperimentate durante lo svolgimento delle proprie attività. Tale attività si svolgerà in particolare attraverso la formazione e la riconversione dei profili professionali degli operatori con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati quali cassintegrati, disoccupati, persone diversamente abili, richiedenti asilo, profughi, etc.

L’associazione potrà concorrere alla promozione di insediamenti direzionali, alla costituzione di poli ed aggregazioni destinati a stimolare l’attività innovativa, incoraggiare lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuire in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla condivisione ed alla diffusione delle informazioni.

Al fine del conseguimento degli scopi statutari, l’associazione, potrà compiere tutte le operazioni che si renderanno necessarie od utili. Potrà inoltre partecipare quale socio ad altre strutture associative o Enti aventi scopi affini od analoghi.

L’Associazione può svolgere, con l’utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile e opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, tra le quali, a titolo esemplificativo:

l’assunzione, mediante contratto di diritto privato, di personale ed il conferimento di incarichi e di consulenze;

la stipulazione di contratti e convenzioni;

l’accensione di mutui o finanziamenti;

l'organizzazione di corsi, viaggi, mostre, eventi, convegni, iniziative divulgative ed editoriali;  
l'attuazione di iniziative volte a migliorare l'accesso ai servizi offerti dalla Associazione, nonché lo svolgimento di attività commerciali connesse;  
la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi e società, anche di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie o strumentali al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;  
la creazione di idonee strutture, anche attraverso la costituzione di incubatori, per il raggiungimento dello scopo statutario; tale attività può essere svolta anche attraverso la conclusione di accordi con le organizzazioni rappresentative delle imprese e degli artigiani attivi nei settori di interesse dell'associazione.

#### Art.4 – Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

#### Art.5 – Ammissione alla società

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo che è preposto a decidere in maniera insindacabile, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

#### Art.6 – La qualifica di socio da' diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;  
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;  
a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

#### Art.7 – I soci sono tenuti:

all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;  
al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.  
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili

#### Art.8 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

#### Art.9 – dimissioni/esclusione da socio

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;  
che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;  
che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.  
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

#### Art.10 – deliberazione esclusione dei soci

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata o pec.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

#### Art.11 – Risorse economiche – Fondo Comune

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

quote e contributi degli associati;  
eredità, donazioni e legati;  
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;  
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;  
contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;  
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;  
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;  
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento  
altre entrate compatibili con le finalità sociali Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento come previsto anche dalla Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01, e successive modifiche o sostituzioni.  
un'altra metodologia di finanziamento che si potrà utilizzare sarà "equity crowdfunding", questo strumento partecipativo diretto potrà finanziare progetti sociali grazie al contributo di un grande numero di utenti on-line, sfruttano la rete come mezzo principale di finanziamento.  
Il tutto sarà regolamentato seguendo le normative legislative introdotte nel nostro ordinamento dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221) recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (noto anche come "Decreto crescita bis") agli artt. 25-32.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### Art.12 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### Art.13 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli associati;  
il Consiglio Direttivo;  
il Presidente;  
il Tesoriere;  
il Segretario;  
il Presidente onorario, organo facoltativo;  
il Comitato Tecnico Scientifico;  
il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo.

#### Art.14 – Assemblea dei soci

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

#### Art.15 – Deliberazioni dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- elezione del Consiglio direttivo;
- elezione eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- approvazione di eventuali Regolamenti;
- deliberazione in merito all'esclusione dei soci

#### Art.16 – Assemblea straordinaria

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

#### Art.17 –

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e mediante mail almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato), dal comitato tecnico scientifico o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Si potrà partecipare all'assemblea anche mediante sistemi telematici (counselling on line) , sarà però obbligatoria la modalità video e la registrazione dell'assemblea.

Il Presidente non ha la facoltà di collegamento online in quanto verrebbe meno la possibilità di regolare il

dibattito e di firmare il verbale originale.

#### Art.18 –

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### Art.19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il comitato tecnico scientifico; il coordinatore del comitato tecnico scientifico; il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax o posta elettronica con ricevuta di ritorno da spedirsi non meno di cinque giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico-finanziario;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare il recesso e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

#### Art.20 –

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

#### Art.21 – Il Presidente

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### Art. 22 – Il presidente onorario

Il Presidente Onorario viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri e viene scelto tra i soci che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità dell'associazione.

Il Presidente Onorario rappresenta l'associazione nelle manifestazioni ufficiali e ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

#### Art. 23 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario custodisce il registro dei Soci, i verbali delle riunioni, l'archivio della corrispondenza. Il Tesoriere custodisce il registro e le scritture contabili ed è il cassiere dell'associazione. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona.

#### Art.24 – Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti, facoltativi, laddove e se nominati, hanno funzione di controllo, vengono eletti dall'Assemblea in numero di due, anche fra i non soci e restano in carica tre anni.

I Revisori dei Conti devono controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipano alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presentano la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

#### Art.25 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

#### Art.26 – Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico composto da personalità di particolare prestigio culturale e sociale, provenienti dal mondo accademico, scolastico e dalla compagine istituzionale ed imprenditoriale, che garantisce alti standard qualitativi, sia nella definizione delle linee culturali che nell'attività di ricerca. Definisce le strategie annuali per le attività di ricerca e ne propone l'attuazione al Consiglio direttivo.

#### Il Comitato Tecnico Scientifico:

svolge tutte le attività necessarie per garantire la coerenza tra il programma statutario e le azioni avviate; progetta e pianifica le attività scientifiche da perseguire, curando informazioni e approntando documenti, anche con riferimento alle esperienze di altri Paesi;

Il coordinatore del Comitato Scientifico è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la funzione di mantenere i contatti con gli esperti, informandoli dell'attività dell'Associazione, nonché di richiederne la collaborazione su problemi afferenti alla loro specifica esperienza e settore di attività.

Il regolamento relativo al funzionamento di tale organo verrà approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci all'atto della nomina.

## Art.27 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## Art.28 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 60 giorni dall'accettazione dell'arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe. Sede dell'arbitrato sarà il comune in cui ha sede l'associazione.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla richiesta formulata per iscritto che una delle parti fa pervenire all'altra di voler compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio di Torino.

Sia l'associazione che il socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale, e a rispettarla come tale, ai sensi dell'art. 1372 c.c.

L'adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

Qualsiasi controversia circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto sarà decisa dal Presidente del Tribunale di Torino.

## Art.29 – Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

